



Silvia Raguso
Notaio

REPERTORIO N.2153

RACCOLTA N.1649

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di gennaio,

10 gennaio 2019

in Altamura, nel mio studio alla via Bari n. 43, alle ore diciotto e minuti trenta.

Innanzi a me dott.ssa Silvia RAGUSO, Notaio in Altamura, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Bari,

E' PRESENTE

- **NISI Antonio**, nato a Palazzo San Gervasio (PZ) il 25 gennaio 1951, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante del consorzio con attività esterna denominato "**Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura I.G.P**", con sede legale in Altamura alla via Lisbona n. 8, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bari, codice fiscale e partita IVA 07987520728, R.E.A. n.596430, domiciliato per la carica presso la sede del consorzio.

Detto componente, della cui identità personale e poteri di firma io notaio sono certa, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 18 del vigente statuto sociale l'assemblea straordinaria del suddetto consorzio, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica dello statuto come da richiesta avanzata dal MI-PAAF a mezzo PEC protocollo n. 65324 in del 19 settembre 2018: determinazioni.

Aderendo a tale richiesta io notaio do' atto di quanto segue. Assume la presidenza, ai sensi dell'art.26 del vigente statuto consortile, il signor NISI Antonio il quale nella qualità

CONSTATATO

a) che ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto consortile, l'assemblea è stata regolarmente convocata, mediante lettera raccomandata inviata a mezzo pec a ciascun consorziato in data 3 dicembre 2018, per il giorno 9 gennaio 2019 alle ore sette in punto in prima convocazione e in questo giorno per le ore diciotto, in seconda convocazione;

b) che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

c) che sono presenti, in proprio e per deleghe debitamente depositate negli atti del Consorzio, n. 39 (trentanove) consorziati aventi diritti al voto e regolarmente iscritti su di un totale di 148 (centoquarantotto) consorziati, portatori del 76,06% (settantasei virgola zero sei per cento) del valore del voto totale valido, il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

Registrato a Gioia del Colle

il 24 gennaio 2019

al n. 831 / 1T

d) che dell'organo amministrativo sono presenti: il comparente, quale presidente, ed i consiglieri De Marinis Antonio nato a Spinazzola il 24 settembre 1959, Direnzo Paolo nato ad Altamura il 1° agosto 1975, Leone Antonio nato ad Irsina il 6 ottobre 1966 e Colonna Nicola nato ad Altamura il 10 ottobre 1989,

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

la presente assemblea straordinaria validamente costituita, in seconda convocazione, ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno il presidente espone ai consorziati che con comunicazione inviata con nota protocollo n. 76220 del 31 ottobre 2018, il "Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", ha invitato, tra l'altro, il Consorzio ad adeguare lo statuto consortile alla versione aggiornata così come approvata dal detto Ministero con nota protocollo n. 65324 del 19 settembre 2018.

Il presidente quindi espone brevemente le ragioni che rendono opportuno approvare il nuovo testo dello statuto modificato ed approvato dal "Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", con la citata nota protocollo n. 65324 del 19 settembre 2018; illustra ai presenti che tale adeguamento si rende necessario al fine di ottenere il conferimento dell'incarico di cui all'art. 14 delle legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il comparente, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, procede quindi a dare integrale lettura in assemblea del nuovo testo dello statuto consortile approvato dal Ministero, e lo sottopone quindi alla medesima per l'approvazione.

L'assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, con prova e controprova, di tutti i consorziati presenti,

DELIBERA

1) Di approvare il nuovo testo dello statuto del consorzio, composto da 32 (trentadue) articoli, nella nuova versione approvata dal "Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", e del quale è stata data integrale lettura all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente, proclama il risultato delle votazioni e dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti trenta.

Il comparente mi consegna, infine, il testo dello statuto sociale, aggiornato che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al costituito che, a

mia domanda, lo ha riconosciuto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive, in fine ed a margine con me Notaio alle ore venti e minuti sette.

Consta di due fogli scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio fino a questo rigo della decima facciata.

Firmato: Antonio Nisi - Notaio Silvia Raguso - Impronta del Sigillo.

"CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LENTICCHIA DI ALTAMURA I.G.P."

VALIDITA' ASSEMBLEA SOCI E VALORE DEL VOTO

SOCI AGRICOLTORI	LENTICCHIA PRODOTTA E CERTIFICATA IN Q.LI	PESO % QUANTITA' PRODOTTA	VALORE DEL VOTO NELLA CATEGORIA "AGRICOLTORI "	PRESENTE	ASSENTE
Colamonaco Antonio	14,20	0,29	0,19		X
Direnzo Paolo	0,00	0,00	0,00	X	
Lorusso Angela	109,00	2,23	1,50	X	
Tortorelli Francesco	13,30	0,27	0,18		X
Azienda Agricola Calia Giuseppe	26,20	0,54	0,36		X
Azienda Agricola Picerno Giaco	35,30	0,72	0,48	X	
Becce Canio	0,00	0,00	0,00		X
Becce Domenico Natale	0,00	0,00	0,00		X
Becce Rocco Giuseppe	0,00	0,00	0,00		X
Cappiello Maddalena	89,20	1,83	1,22	X	
Chierico Domenica	0,00	0,00	0,00		X
Cornacchia Nicola	37,60	0,77	0,52		X
Delle Monache Marina	288,80	5,91	3,96	X	
Difonzo Angela	0,00	0,00	0,00		X
Manicone Pasquale	0,00	0,00	0,00		X
Marvulli Donatangelo	124,40	2,55	1,71	X	
Milano Massimiliano	107,50	2,20	1,47	X	
Milano Vincenzo	75,30	1,54	1,03	X	
Indrio Rita Lucia	61,60	1,26	0,85		X
Mariniello Annunziata	101,90	2,09	1,40		X
Cagnazzi Domenico	34,80	0,71	0,48	X	
D'Aprile Vito	0,00	0,00	0,00	X	
Incampo Pasqua	17,80	0,36	0,24		X
Lacalamita Nicola	34,40	0,70	0,47		X
Rifino Anna	154,20	3,16	2,12	X	
Società Agricola F.lli Lospalluto	299,10	6,12	4,10	X	
Società Agricola Taverna Nova	57,30	1,17	0,79		X
Abbadessa Rosa	144,70	2,96	1,99		X
Agriturismo Masseria Vecchia P	38,40	0,79	0,53		X
Azienda Agricola I Macinali	0,00	0,00	0,00		X
Berloco Pasquale	9,00	0,18	0,12		X
Carbone Luigi	160,60	3,29	2,20	X	
Cerabino Mario	33,80	0,69	0,46		X
Creanza Angelo	265,10	5,43	3,64	X	
Creanza Evangelista	27,00	0,55	0,37		
Debernardis Nunzio	90,80	1,86	1,25		
D'elicio di Chio Michele	74,60	1,53	1,02		
Di Noia Pasquale	0,00	0,00	0,00		
Gemmato Francesco	25,40	0,52	0,35	X	
Glionna Giuseppe Antonio	67,40	1,38	0,92		

Antonio...


Notaro Silvio...



Incampo Grazia	0,00	0,00	0,00		X
Marvulli Federico	99,20	2,03	1,36	X	
Pavone Società Agricola	59,40	1,22	0,81	X	
Persio Gennaro Ascanio	0,00	0,00	0,00		X
Saraceno Pasquale	65,20	1,33	0,89		X
Società Agricola Percopo	171,40	3,51	2,35	X	
Agricola Percoco di Laura Perco	0,00	0,00	0,00		X
Bruno Nicola	12,30	0,25	0,17		X
Calia Gioacchino Nicola	0,00	0,00	0,00	X	
Centoducati Lucia	10,50	0,21	0,14		X
Cornacchia Lucia Maria	29,40	0,60	0,40		X
Di Palma Natalizia	25,00	0,51	0,34		X
Facendola Francesco	22,60	0,46	0,31	X	
Lacalamita Francesca	0,00	0,00	0,00		X
Maddalena Angela	19,30	0,40	0,26	X	
Mastromarino Orsola	82,60	1,69	1,13		X
Ninivaggi Giuseppangelo	100,10	2,05	1,37	X	
Pepe Vito	0,00	0,00	0,00		X
Petrocelli Maria Giuseppa	3,40	0,07	0,05		X
Società Agricola L'orto Accanto	49,20	1,01	0,67	X	
Squicciarini Pasqua Floriana	179,20	3,67	2,46	X	
Azienda Agricola Vi.Cento Socie	6,60	0,14	0,09		X
Basile Giuseppe	67,70	1,39	0,93	X	
Casiello Grazia	33,40	0,68	0,46		X
Cifarelli Pietro	0,00	0,00	0,00		X
Cotturri Giuseppe	157,00	3,21	2,15	X	
D'Innella Francesco	20,80	0,43	0,29		X
Dipalo Chiara	90,60	1,86	1,24		X
Marrulli Michele	0,00	0,00	0,00		X
Nonna Bruna Società Agricola	82,90	1,70	1,14		X
Società Agricola Marvulli Grazia	255,30	5,23	3,50	X	
Squicciarini Pietro	0,00	0,00	0,00		X
Agrifamily Società Agricola	37,40	0,77	0,51		X
Azienda Agri-Zootecnica Dibene	22,80	0,47	0,31		X
Carbone Luigia Rosa	33,20	0,68	0,46		X
Chiarini Maria Margherita	49,00	1,00	0,67		X
De Marinis Antonio	66,40	1,36	0,91	X	
Del Vecchio Francesco	0,00	0,00	0,00		X
Di Vietri Luigi	199,60	4,09	2,74		X
Dibenedetto Leonardo	0,00	0,00	0,00		X
Dibenedetto Michele	7,85	0,16	0,11		X
Falcicchio Francesco	0,00	0,00	0,00		X
Nisi Antonio	11,20	0,23	0,15	X	
Quarto Piergiorgio	144,80	2,96	1,99	X	
Talento Maria Rosa	0,00	0,00	0,00		X
Leone Antonio	0,00	0,00	0,00	X	
Serino Paolo	33,70	0,69	0,46		
Tragni Michele	16,30	0,33	0,22		
Berlòco Vitantonio	0,00	0,00	0,00	X	
Loizzo Nicola	0,00	0,00	0,00		

Lorusso Angelo	0,00	0,00	0,00		X
Lorusso Giuseppe	0,00	0,00	0,00	X	
Marrocchi Filippo	0,00	0,00	0,00		X
Marvulli Cipriano	0,00	0,00	0,00		X
Masseria Tre Fratelli - Corte Cic	0,00	0,00	0,00		X
Oreste Paola	0,00	0,00	0,00		X
Ventura Pasquale	0,00	0,00	0,00		X
Carone Domenico	0,00	0,00	0,00		X
Difonzo Francesca Maria	0,00	0,00	0,00	X	
Falcicchio Giuseppe	0,00	0,00	0,00		X
Giordano Vittoria	0,00	0,00	0,00		X
Lorusso Maria Lucia	0,00	0,00	0,00		X
Maino Domenico	0,00	0,00	0,00		X
Rotunno Giuseppe	0,00	0,00	0,00		X
Società Agricola F.Lli Maino S.S.	0,00	0,00	0,00		X
Squicciarini Daria	0,00	0,00	0,00		X
Marvulli Domenico Antonio	0,00	0,00	0,00		X
Varvara Bernardino	0,00	0,00	0,00		X
Azienda Agricola Franz Caputi J	0,00	0,00	0,00		X
Azienda Agricola Perrucci Dona	0,00	0,00	0,00		X
Berloco Giuseppe	0,00	0,00	0,00		X
Caputi Jambrenghi Salvatore	0,00	0,00	0,00		X
Caputo Margherita	0,00	0,00	0,00		X
Corona M & D S.S.	0,00	0,00	0,00		X
Dionisio Angelo	0,00	0,00	0,00		X
F.Lli Cagnazzi Società Agricola S	0,00	0,00	0,00		X
Laurieri Pasquale	0,00	0,00	0,00		X
Madama Giulia Grande Dei F.Lli	0,00	0,00	0,00		X
Pepe Pasquale	0,00	0,00	0,00	X	
Rotunno Antonia	0,00	0,00	0,00		X
Fagio S.R.L.	0,00	0,00	0,00		X
Società Agricola Sanrocco Franc	0,00	0,00	0,00		X
Amorese Cataldo	0,00	0,00	0,00		X
Amorese Luca	0,00	0,00	0,00		X
Azienda Agricola F.Lli Giordano	0,00	0,00	0,00		X
Barbuzzi Giuseppe	0,00	0,00	0,00		X
Basile Nicola	0,00	0,00	0,00	X	
Campanelli Luigi	0,00	0,00	0,00		X
Gilla Giuseppe	0,00	0,00	0,00		X
Desiante Maria	0,00	0,00	0,00		X
Franchini Società Agricola Arl	0,00	0,00	0,00		X
Giordano Filippo	0,00	0,00	0,00		X
Società Agricola Berloco Chiara	0,00	0,00	0,00	X	
Società Agricola Canneto S.S.	0,00	0,00	0,00		X
Az. Gaia Società Agricola Sempl	0,00	0,00	0,00		X
Barozzi Domenico	0,00	0,00	0,00		X
Cerealegumi Società Agricola Se	0,00	0,00	0,00		X
Impresa Agricola Palermo Pietr	0,00	0,00	0,00	X	
TOTALI	4.884,05	100	67	0,00	0,00

Antonio JAW Notaro Silvio +




"CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LENTICCHIA DI ALTAMURA I.G.P."

VALIDITA' ASSEMBLEA SOCI E VALORE DEL VOTO

SOCI CONFEZIONATORI	LENTICCHIA CONFEZIONAT A E CERTIFICATA IN Q.LI	PESO % QUANTITA' CONFEZIONA TA	VALORE DEL VOTO NELLA CATEGORIA "CONFEZIONAT ORI"	PRESENTE	ASSENTE
Terre di Altamura	1.154,80	98,72	32,58	X	
Lorusso Angela	0,00	0,00	0,00	X	
Sottolestelle Srl	15,00	1,28	0,42		X
Del Colle Srl	0,00	0,00	0,00		X
Le Delizie Del Grano Di Lopeda	0,00	0,00	0,00		X
Fertitecnica Colfiorito S.R.L.	0,00	0,00	0,00		X
TOTALI	1.169,80	100	33	0,00	0,00

Antonio...

Notario Silvia...



**STATUTO DEL CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA
DELLA LENTICCHIA DI ALTAMURA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA**

Art.1 - Costituzione e denominazione

E' costituito fra produttori agricoli, confezionatori e gli altri attori della filiera un consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione della Lenticchia di Altamura Indicazione Geografica Protetta, ai sensi degli articoli da 2602 a 2615 del codice civile, con la seguente denominazione: "Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura I.G.P"

Art.2 - Sede

Il Consorzio ha la sua sede legale in Altamura, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'Art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Qualora ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi consortili il consiglio di amministrazione potrà, con propria deliberazione, istituire o sopprimere agenzie, filiali o uffici amministrativi nonché trasferire la sede legale del consorzio all'interno del Comune di cui al comma precedente.

È di competenza dell'assemblea dei consorziati trasferire la sede al di fuori del Comune indicato nel primo comma del presente articolo.

Art.3 - Durata

Il consorzio ha durata fino al trentuno dicembre duemilquaranta (31/12/2040). Alla scadenza, la durata potrà essere prorogata dall'assemblea in sede straordinaria dei soci.

Art.4 - Oggetto e scopi

Il consorzio non ha fini di lucro e si propone di:

- a) assicurare la funzione di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla Lenticchia di Altamura I.G.P.;
- b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali della Lenticchia di Altamura I.G.P.;
- c) collaborare con l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia della Lenticchia di Altamura I.G.P.;
- d) perseguire l'applicazione del disciplinare di produzione della Lenticchia di Altamura I.G.P. e promuovere il suo adeguamento ad eventuali nuove esigenze di produzione, varietà della lenticchia, pulitura e preparazione del prodot-

to, se dovessero ritenersi necessarie, previa approvazione da parte dell'U.E. per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

e) istituire e gestire, se ritenuto utile, a seguito di delibera dall'assemblea e di quanto disciplinato nel regolamento interno, un logotipo o marchio consortile che identifichi figurativamente l'appartenenza dei singoli associati al consorzio;

f) promuovere direttamente iniziative o partecipare ad iniziative promozionali in favore della Lenticchia di Altamura, sia pubbliche che private, come pure partecipare ad iniziative promozionali con riferimento al contesto rurale e paesaggistico del territorio di riferimento per far conoscere e valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni legate alla Lenticchia di Altamura;

g) tutelare e difendere in tutti i modi, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'estero la I.G.P. della Lenticchia di Altamura;

h) vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente la denominazione protetta Lenticchia di Altamura I.G.P. e/o il marchio Consortile, affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

i) fornire assistenza e informazioni sul piano legale, tecnico e scientifico al fine di affermare la qualità e l'immagine della Lenticchia di Altamura, oggetto di tutela, e la sua valorizzazione, in Italia ed all'estero;

l) partecipare o aderire ad enti e istituzioni che si propongono il conseguimento di scopi analoghi a quelli del consorzio;

m) costituire o assumere partecipazioni in organismi o società di qualsiasi tipo che abbiano come finalità sociali la promozione e la valorizzazione della Lenticchia di Altamura;

n) assistere i soci consorziati, in ogni questione di interesse comune;

o) promuovere intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione I.G.P. od accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

p) vigilare sull'osservanza delle norme previste dal presente statuto.

Art.5 - Marchio consortile

Il consorzio si potrà dotare di un marchio distintivo, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci e che potrà essere adottato solo dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Regolarmente depositato il Marchio Consortile potrà essere modificato solo con deliberazione dell'assemblea dei soci in sede straordinaria e successiva approvazione del Ministero delle politiche a-

gricole e forestali. L'uso di detto marchio verrà concesso ai soci, che ne facciano richiesta, secondo quanto eventualmente disposto dal regolamento interno del consorzio.

Art.6 - Definizione dell'attività istituzionale e dei contributi

Le attività riportate nell'art.4 del presente statuto alle lettere dalla a) alla h) vengono definite quali "istituzionali" del consorzio. I costi di gestione delle presenti attività, secondo le modalità che saranno individuate annualmente dall'assemblea dei soci, saranno posti a carico sia di tutti i soci del consorzio sia dei soggetti produttori agricoli, riconosciuti ed operanti nel sistema di filiera della I.G.P. e non iscritti al consorzio. I costi saranno commisurati alla superficie aziendale investita a Lenticchia di Altamura ed alla quantità di prodotto lavorato o confezionato controllata dall'organismo privato autorizzato all'attività di controllo della I.G.P..

Contributi ed oneri vengono determinati ogni anno entro il 31 dicembre per l'anno successivo dal Consiglio di Amministrazione e sono costituiti:

- per le attività gestionali:

a) dal contributo annuale fisso per tutti i soci,

- per le attività istituzionali:

b) dal contributo annuale variabile e commisurato alla Lenticchia di Altamura ritenuta conforme dall'OdC in Lenticchia di Altamura solo per i produttori agricoli, soci e non;

c) dal contributo annuale variabile e commisurato alla quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di controllo incaricato, per le imprese di lavorazione ed i confezionatori di lenticchie certificate, per tutti i soci condizionatori e confezionatori.

Art.7 - Soci

Possono essere soci del consorzio i produttori agricoli, imprese di lavorazione e confezionatori, singoli o associati, ed anche società di qualsiasi tipo, appartenenti alla filiera della Lenticchia di Altamura, iscritti all'organismo di controllo designato per la I.G.P..

Art.8 - Quote di adesione al consorzio ed elettorato attivo e passivo dei soci

La quota di adesione dei soci è pari a 30 (trenta) euro qualunque sia la categoria della filiera di appartenenza e viene fatta confluire al fondo consortile.

Per ciascun socio è assicurato l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti la categoria dei produttori agricoli è attribuito complessivamente il 66% (sessantasei per cento) dei voti; alla categoria delle imprese di lavorazione e dei confezionatori è attribuito complessivamente il 34% (trentaquattro per cento) dei voti.

Nell'ambito di ciascuna categoria, il valore del voto nell'anno in corso, deriva dal rapporto tra la quantità del prodotto conforme o certificato nell'anno precedente dal socio, come determinato e certificato dall'organismo di controllo designato, e la quantità di prodotto complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dal medesimo organismo di controllo. Qualora il consorzio svolga più attività produttive il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

Per le imprese individuali l'elettorato attivo e passivo è esercitato dallo stesso titolare; per le associazioni e le società di qualsiasi tipo dal rappresentante legale o da un delegato della società.

Art.9 - Ammissione di nuovi soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dagli amministratori in seguito a domanda dell'interessato al consiglio di amministrazione e verificata la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 7 del presente statuto.

Gli amministratori provvedono alla deliberazione relativa all'ammissione di nuovi soci con cadenza semestrale, nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno. L'aspirante socio deve nella domanda dichiarare di essere a conoscenza delle norme del presente statuto, del regolamento interno, se adottato, e delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio, di accettarle nella loro integrità, che intende assoggettare eventuali controversie alla decisione di un collegio arbitrale e specificare l'ammontare della quota che intende sottoscrivere e che deve essere versata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'accettazione della domanda.

L'aspirante socio, nel caso di mancata accettazione della domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, della deliberazione degli amministratori, proporre reclamo al Collegio Arbitrale previsto dal successivo articolo 27.

Art.10 - Obblighi del socio

Il socio, oltre al conferimento destinato alla formazione del fondo consortile e dovuto alla prima iscrizione, deve:

- a) versare un contributo fisso annuale determinato ogni anno entro il 31 dicembre per l'anno successivo dal Consiglio di Amministrazione;
- b) versare un contributo annuale variabile e commisurato alla Lenticchia di Altamura ritenuta conforme dall'OdC per i produttori agricoli;
- c) versare un contributo annuale variabile e commisurato alla quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di controllo incaricato, per le imprese di lavorazione ed i confezionatori di lenticchie certificate.

d) comunicare al consorzio, nel caso di produttore agricolo, entro il 31 maggio di ogni anno, le variazioni della consistenza delle superfici destinate alla produzione di Lenticchia di Altamura certificate;

e) comunicare al consorzio, nel caso di socio confezionatore o impresa di lavorazione, entro il 30 maggio di ogni anno, le quantità totali confezionate o lavorate di Lenticchia di Altamura certificate;

f) il socio inoltre non deve agire in modo da arrecare pregiudizio al consorzio o alla I.G.P. Lenticchia di Altamura.

Art.11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde in caso di:

a) morte;

b) cessazione dell'attività o trasferimento dell'azienda e/o dell'attività;

c) recesso;

d) esclusione;

e) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, anche preventive;

f) mancato versamento del contributo annuale per 2 annualità nei termini prescritti.

Nel caso in cui un soggetto, che per qualunque motivo abbia perso la qualifica di socio, proponga nuovamente formale domanda di ammissione a socio, la stessa non potrà essere presa in considerazione laddove risulti moroso nei confronti del consorzio. In caso di accettazione della domanda di ammissione a socio, il contributo annuale al rientro sarà calcolato moltiplicando 3 volte il contributo annuale stabilito.

Art.12 - Morte del socio

Nel caso di morte del socio gli eredi che subentrano al loro dante causa nell'esercizio della medesima attività possono chiedere, con apposita domanda, di diventare soci del consorzio.

Art.13 - Recesso

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dal consorzio. Il recesso deve essere comunicato al Presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata e diviene immediatamente efficace a seguito della ratifica in Consiglio di Amministrazione che certifica che il consiglio ne è venuto a conoscenza. Il CdA avviene ogni qualvolta sia ritenuto necessario e almeno con cadenza semestrale, nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno. Tuttavia il socio receduto è tenuto a rispettare gli obblighi assunti nei confronti del consorzio fino al termine dell'esercizio nel corso del quale ha esercitato il diritto di recedere.

Art.14 - Esclusione

L'esclusione del socio può essere decisa in caso di:

a) gravi inadempimenti delle obbligazioni sancite dalla

legge o previste dal presente statuto;

b) comportamenti incompatibili con le finalità del consorzio o lesivi del prestigio dello stesso.

L'esclusione è decisa dal consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene efficace dopo trenta giorni dalla sua ricezione. Nello stesso termine il socio può proporre reclamo al collegio arbitrale previsto dal successivo articolo 27.

Art.15 - Liquidazione della quota

In caso di scioglimento del rapporto consortile limitatamente ad un socio per causa di morte, i suoi eredi hanno diritto unicamente al rimborso della quota di adesione al consorzio confluita nel fondo consortile, al valore nominale, maggiorata solo degli interessi al saggio legale.

In caso di scioglimento del rapporto consortile limitatamente ad un socio nei casi di recesso o di esclusione la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri ai sensi dell'art. 2609 del c.c.

Art.16 - Organi del consorzio

Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

Art.17 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dagli amministratori con avviso che deve essere reso noto, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante pubblicazione in un giornale quotidiano a diffusione regionale ed affissione nella sede del consorzio; in alternativa a tale forma di pubblicità il consiglio di amministrazione può inviare l'avviso di convocazione a ciascun consorziato a mezzo di raccomandata a mano, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.) almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Detto avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, nonché l'indicazione del giorno della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'assemblea deve essere inoltre convocata senza ritardo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del fondo consortile e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art.18 - Assemblea in sede ordinaria

L'assemblea in sede ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del rendiconto annuale;

- b) sulla nomina degli amministratori;
- c) sulla nomina del collegio sindacale e del suo presidente;
- d) sui compensi e sui rimborsi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- e) sulla misura del contributo annuale;
- f) sulla richiesta di ulteriori erogazioni pecuniarie da parte dei soci;
- g) sul contenuto del regolamento interno;
- h) sull'azione di responsabilità contro gli amministratori;
- i) sulle modifiche del disciplinare di produzione. In questo caso le delibere saranno adottate con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall' assemblea in sede straordinaria.

Possono intervenire all'assemblea tutti i consorziati che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il versamento della quota di partecipazione consortile.

Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il versamento annuale.

Ogni consorziato può farsi rappresentare da altro socio. La procura deve essere conferita per iscritto e deve specificare l'assemblea per la quale è conferita ed il nome del rappresentante. La sottoscrizione del rappresentato deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione o da persona da lui delegata. A nessun consorziato possono essere conferite più di due procure.

Non è richiesta una delega specifica dei singoli soci per le cooperative di primo grado.

L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

Essa delibera, in un caso e nell'altro, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Art.19 - Assemblea in sede straordinaria

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) dei voti validi ed in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riferite alle modifiche dello statuto del consorzio, alla proroga della durata, all'aumento del fondo consortile, allo scioglimento anticipato del consorzio ed alla nomina dei liquidatori sono approvate con il voto favorevole,

sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi.

Art.20 - Modalità di votazione

Le votazioni possono svolgersi:

- a) per alzata di mano, con prova e controprova;
- b) per appello nominale.

La scelta delle modalità di votazione spetta al presidente dell'assemblea, a meno che non ne venga fatta esplicita richiesta da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del fondo consortile.

Devono svolgersi necessariamente a scheda segreta le votazioni che riguardino la persona di un consorziato o di un componente di un organo consortile.

In ogni caso il valore del voto è quello definito all'articolo 8 del presente statuto nel pieno rispetto del DM 12 aprile 2000 n. 61414 che stabilisce che il valore del voto deriva dal rapporto tra la quantità, eventualmente determinata per classi, del prodotto certificato e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo.

Qualora il consorziato svolga più attività produttive il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

Art.21 - Invalidità delle deliberazioni

Alle deliberazioni non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni contenute negli artt.2377 e 2379 cod.civ..

Art.22 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque consiglieri, di cui quattro eletti tra i soci iscritti al consorzio nella categoria dei produttori agricoli ed un consigliere eletto tra i soci iscritti al consorzio nella categoria dei confezionatori/imprese di lavorazione.

I consiglieri sono eletti dall'assemblea mediante votazione a scheda segreta. Almeno cinque giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per l'elezione, ciascun interessato può depositare nella sede del consorzio una lista di candidati della propria categoria di prodotto con non più di quattro nominativi per la categoria dei produttori agricoli ed un solo nominativo per la categoria dei confezionatori/imprese di lavorazione. Ai sensi dell'art 2, della legge del 28 luglio 2016, n. 154, in ciascuna delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione, predisposte e presentate ai sensi del presente articolo, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista. Laddove la lista preveda un solo nominativo, il candidato può appartenere ad uno dei due generi indistintamente.

Ciascun candidato può figurare solo in una lista. Le vo-

tazioni si svolgono utilizzando schede prestampate dal consorzio in cui vengono menzionate, per ogni categoria, tutte le liste presentate riportanti i nomi dei relativi candidati. Per le società andrà indicato il nome della stessa e del rappresentante.

Ciascun elettore manifesta il proprio voto contrassegnando, fino al massimo delle preferenze previste per la propria categoria [quattro per i produttori, uno per i confezionatori], i/il nominativi/o dei soci presenti nelle diverse liste presentate per la propria categoria di prodotto; è causa di nullità del voto la presenza sulla scheda di cancellature o di altre indicazioni.

Risultano eletti i candidati, per il numero massimo previsto per la propria categoria, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; sono rieleggibili.

Gli amministratori decadono nei casi previsti dall'articolo 11 del presente statuto e, qualora siano rappresentanti legali di società consorziate, anche nel caso di revoca della carica e/o della rappresentanza da parte di queste ultime. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori ma resta in carica la maggioranza di nomina assembleare il consiglio si integra con il primo ed i successivi dei non eletti per ciascuna categoria di prodotto ed a seguito di ulteriori rinunce e/o assenze per cooptazione all'interno della medesima categoria. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano l'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio.

Al consiglio di amministrazione possono essere invitati, senza diritto di voto ed influenza nel processo decisionale, membri rappresentanti di enti istituzionali di particolare rilievo (solo a titolo esemplificativo: Comuni, Province, Regioni, Camera di Commercio, Ente Parco).

Art.23 - Poteri del consiglio

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio.

In particolare il consiglio:

- a) elegge il presidente e due vicepresidenti, uno dei quali designato dai consiglieri di minoranza;
- b) nomina eventuali commissioni aventi specifici incarichi tecnici ed operativi;
- c) predispone le relazioni ed i rendiconti da sottoporre all'assemblea;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea ed

attua gli indirizzi della stessa per l'attività del consorzio;

e) decide l'ubicazione della sede legale all'interno del Comune e di eventuali uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero;

f) propone all'assemblea il regolamento interno;

g) delibera sull'ammissione dei soci, sulla loro decadenza, sul recesso e sull'esclusione;

h) assume e licenzia il personale, ivi compreso un direttore, determinandone i compiti, le mansioni ed i compensi;

i) nomina tecnici e consulenti;

j) effettua tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le operazioni finanziarie;

k) esercita tutti i poteri non riservati all'assemblea.

Art.24 - Riunioni del consiglio

Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata per iscritto presentata da almeno tre consiglieri o dal collegio sindacale.

Alla convocazione si provvede a mezzo di lettera raccomandata, o mezzo equipollente, con almeno otto giorni di preavviso e, in caso di urgenza a mezzo di telegramma, o mezzo equipollente, spedito almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni del consiglio vengono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, da un vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti.

Art.25 - Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio e l'uso della firma sociale; egli convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni nonché l'adozione, nei casi d'urgenza, delle necessarie misure salvo riferirne appena possibile al consiglio. Al presidente è demandata la facoltà di rappresentare il consorzio davanti all'Autorità Giudiziaria in cause attive e passive con facoltà di nominare procuratori e rilasciare procure.

Il presidente è autorizzato a riscuotere somme e contributi da persone giuridiche, pubbliche o private, rilasciandone quietanza liberatoria nonché ad effettuare pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo.

Previa autorizzazione del consiglio, egli può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a un vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutte le sue mansioni sono espletate da un vicepresidente all'uopo delegato dal consiglio.

Art.26 - Collegio sindacale

Qualora la legge lo richieda o l'assemblea soci lo reputi

opportuno l'assemblea nominerà un collegio sindacale o revisore unico.

L'organo di controllo, collegio sindacale o revisore unico, è nominato obbligatoriamente nel caso di riconoscimento ministeriale del consorzio.

Il collegio sindacale è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, che vengono eletti dall'assemblea dei soci con modalità analoghe a quelle disposte per gli amministratori.

Almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti.

I sindaci possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; sono rieleggibili.

Ai sindaci spettano tutti i poteri di controllo sulla gestione e sul funzionamento del consorzio e ad essi si applicano, sempre che non siano incompatibili, le disposizioni contenute negli artt.2403, 2405 e 2429 cod.civ.

Art.27 - Collegio arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un collegio arbitrale, composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Bari.

Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura.

Il collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziarla ordinaria.

Art.28 - Rendiconto

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Nei due mesi successivi il consiglio di amministrazione deve predisporre il rendiconto dal quale deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale del consorzio.

Nel caso in cui dal rendiconto risultino residui di gestione gli stessi vanno riportati a nuovo e possono essere utilizzati solo per ridurre l'ammontare delle spese dell'esercizio successivo. Al rendiconto vanno allegati la nota integrativa e la relazione degli amministratori.

Il rendiconto è approvato dall'assemblea in sede ordinaria

dei soci.

Art.29 - Regolamento

Per normare l'uso del marchio, le discipline tecnico-amministrative, il rapporto tra i soci e più in generale il funzionamento del consorzio potrà essere adottato dall'assemblea dei soci un regolamento interno, previa approvazione dello stesso da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Art.30 - Scioglimento del consorzio

Il consorzio si scioglie:

- a) per decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per impossibilità di conseguirlo;
- c) per impossibilità di funzionamento o per continua inattività dell'assemblea;
- d) per decisione dell'assemblea in sede straordinaria;
- e) per perdita dell'intero fondo consortile.

Art.31 - Liquidatori

Verificatasi la causa di scioglimento vengono nominati i liquidatori dall'assemblea in sede straordinaria dei soci o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Bari.

I liquidatori provvedono alla trasformazione del patrimonio sociale in danaro ed al soddisfacimento dei creditori, nonché alla restituzione ai soci dei conferimenti eseguiti maggiorati degli interessi al tasso legale.

L'assemblea in sede straordinaria delibererà sulla destinazione da dare agli eventuali residui attivi che dovranno essere destinati a soggetti che abbiano le stesse caratteristiche del consorzio ed esercitino la medesima attività ovvero in mancanza ad opere di utilità sociale. Deciderà inoltre sulla sorte del marchio consortile.

Art.32 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni dettate dal codice civile e dalle altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche dei consorzi di tutela.

Firmato: Antonio Nisi - Notaio Silvia Raguso - Impronta del Sigillo.